

L.r. n. 64/1986. Impegno di spesa e assegnazione ulteriore finanziamento a Ente attuatore Comune di Torreano per interventi urgenti di p.c. a salvaguardia dell'abitato di Togliano, della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Montina – Togliano.

- OPI 870 -

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Premesso che con decreto 16 novembre 2012, n. 1330/PC/2012, ratificato con deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2012, n. 2191:

- è stato autorizzato l'avvio dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Torreano a salvaguardia dell'abitato di Togliano, della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Montina – Togliano, secondo le procedure previste dalla citata l.r. n. 64/1986 ed individuato il Comune di Torreano quale Ente attuatore subregionale;
- è stato assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto approvato, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera in argomento, entro il limite massimo della suddetta spesa;
- è stata impegnata la spesa di Euro 150.000,00.-, a carico del "Fondo regionale per la protezione civile";
- è stato stabilito che con successivo decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione sia corrisposta all'Ente attuatore una anticipazione, nella misura forfettaria dell'80% della spesa impegnata, pari ad Euro 120.000,00;
- è stato stabilito che la liquidazione finale del finanziamento assegnato sia erogata a saldo della rendicontazione finale delle spese sostenute;
- sono stati fissati i termini al 30 giugno 2013 per la presentazione del progetto, al 31 dicembre 2013 per l'ultimazione dei lavori e al 30 giugno 2014 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute e liquidate;

Visto il decreto 25 febbraio 2013, n. 185/PC/2013, con il quale è stata autorizzata la proroga dei termini al 30 giugno 2014 per la presentazione del progetto approvato, al 30 giugno 2015 per l'ultimazione dei lavori e al 31 dicembre 2015 per la presentazione del rendiconto di tutte le spese sostenute e liquidate;

Visto il decreto 28 novembre 2012, n. 1413/PC/2012 con il quale è stato liquidato l'importo di Euro 120.000,00.- al Comune di Torreano, quale anticipo del finanziamento relativo alla realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile sopra specificato;

Atteso che il Comune di Torreano, con nota dell'8 giugno 2015 – prot. PCR n. 5679/15, ha richiesto alla Protezione civile della Regione un'integrazione economica di Euro 50.000,00.- all'importo di Euro 150.000,00.- già finanziato con il citato decreto n. 1330/PC/2012, motivando tale richiesta dal fatto che, mentre la somma era stata stimata in via presuntiva, lo studio di fattibilità redatto dal Comune di

Torreano prende in esame una serie di peculiarità, inizialmente non considerate, per la realizzazione del nuovo manufatto, per il suo raccordo con la parte già regimata del corso d'acqua nonché con il tracciato stradale;

Vista la relazione della Protezione civile della Regione del 31 maggio 2016 con la quale, ritenute condivisibili la relazione tecnica e la perizia sommaria dell'Ufficio tecnico comunale e le caratteristiche della nuova opera da realizzare, per le quali si prevede una spesa complessiva di Euro 200.000,00.-, si propone di impegnare l'ulteriore importo di Euro 50.000,00.-, a copertura della maggior spesa necessaria per l'esecuzione dell'intervento urgente di protezione civile a salvaguardia dell'abitato di Togliano e della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Montina – Togliano in Comune di Torreano e che, pertanto, si rende necessario intervenire con urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, consentendo in tal modo di ottenere un miglioramento della funzionalità della sezione idraulica dei tratti a monte e a valle del nuovo manufatto stradale;

Rilevato, inoltre che la stessa relazione tecnica descrive l'intervento urgente da realizzare in Comune di Torreano ed indica una spesa complessiva stimata in via presuntiva in Euro 200.000,00.-, e che tale importo è finanziato per Euro 150.000,00.- a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 16 novembre 2012, n. 1130/PC/2012 e per Euro 50.000,00.- con l'ulteriore impegno di spesa che si assume con il presente decreto, a carico del capitolo 280 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile";

Considerato che con la stessa relazione tecnica si propone di confermare il Comune di Torreano Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile in argomento, assegnando al Comune medesimo l'ulteriore finanziamento di Euro 50.000,00.- per la realizzazione dell'intervento;

Considerato che il Comune è Ente di base di Protezione civile, come stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 64/1986, con la responsabilità primaria nell'esecuzione di interventi attuati per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che con la suddetta relazione si propone che il Comune di Torreano avvii l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti nuove modalità attuative:

1. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.
2. Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da eseguire deve essere adottato dall'Ente attuatore sub regionale; a tal riguardo l'Ente, entro il termine del 31 dicembre 2016, presenterà unitamente al progetto definitivo ed esecutivo e agli atti di approvazione, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:
 - a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25;
 - b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal decreto di assegnazione.
3. La Protezione civile della Regione verifica l'ammissibilità della spesa del progetto definitivo, trasmesso dall'Ente attuatore in relazione alla finalità delle opere di cui trattasi.
4. E' assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo della spesa impegnata.
5. L'Ente attuatore deve essere autorizzato con decreto dell'Assessore alla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.

- 6.** L'Ente attuatore dovrà redigere, in conformità al D. Lgs n. 118/2011, un cronoprogramma dei pagamenti, legati alle obbligazioni giuridiche assunte, da comunicare alla Protezione civile della Regione all'atto della stipula del contratto d'appalto; gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.
- 7.** Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
- a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, che comportino pagamenti certificati dall'Ente attuatore;
- b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
- atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
 - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come aggiunto dall'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso la Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n.10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del "Fondo regionale per la protezione civile", dell'importo eventualmente non utilizzato, sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del decreto di assegnazione del finanziamento.
- 8.** In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale.
- 9.** All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
- 10.** Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.
- 11.** E' fissato all'Ente attuatore subregionale il termine del 31 dicembre 2017 per l'ultimazione dei lavori.
- 12.** Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.
- 13.** E' fatto obbligo all'Ente attuatore di provvedere alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute entro il 30 giugno 2018, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 7.
- 14.** È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

- 1.** E' autorizzata, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 3 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Torreano a salvaguardia dell'abitato di Togliano e della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Montina – Togliano, nell'importo complessivo di Euro 200.000,00.-.
- 2.** Il Comune di Torreano è confermato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1) ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le modalità attuative elencate nelle premesse del presente decreto.
- 3.** Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella demolizione del manufatto esistente e nella realizzazione del nuovo manufatto e nel suo raccordo con la parte già regimata del corso d'acqua e con il tracciato stradale.
- 4.** E' assegnato, per i motivi indicati in premessa, al Comune di Torreano l'ulteriore finanziamento entro il limite massimo di Euro 50.000,00.- per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.
- 5.** Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) è impegnata l'ulteriore spesa di Euro 50.000,00.- a carico del capitolo 280 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dando atto che la spesa complessiva di Euro 200.000,00.- è finanziata per Euro 150.000,00.- a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 16 novembre 2012, n. 1330/PC/2012 e per Euro 50.000,00.- con l'ulteriore impegno di spesa che si assume con il presente decreto.
- 6.** Di trasmettere il presente decreto all'Ente attuatore Comune di Torreano.
- 7.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER